

& terminis; diſque Congregationis, etiam confirmatio-  
nis Apoſtolice, ſeu qualibet firmitate alia roborata  
uſibus ſiſilis, & conſuetudinibus, etiam antiquis, &  
immemorabilibus, Privilegiis quoque, Indulcis, &  
Litteris Apoſtolicis, eidem Congregationi, ejuſque Prae-  
fecto, & Officialibus, necnon cuilibet ex Comitatus  
bus, & Univerſitatibus Ditionis praedictae, earumque  
Hominibus, ſeu peculiaribus Perſonis, ſub quibſcum-  
que formis & verborum tenoribus, clauſulis, & decre-  
tis, in contrarium praemiſſorum forſitan conceſſis, ac  
pluribus confirmatis & innovatis. Quibus omnibus &  
ſingulis, etiamſi, pro illorum ſufficienti derogatione,  
de ipſis, eorumque totis tenoribus, ſpecialis, ſpecifica,  
& individua mentio habenda eſſet, tenores huiusmodi  
pro praemiſſis inferriſ habentes, Motu, ſcientia, &  
potestate plenitudine praerogatis, hac vice dumtaxat, &  
ad praemiſſorum effectum, illis alias in ſuo robore per-  
manſuris, ampliffime derogamus, caeteriſque contrariis  
quibſcumque.

30. Nulli ergo omnino hominum liceat, pagi-  
nam hanc noſtrorum decretorum, Statutorum, manda-  
torum, avocationis, remiſſionis, commiſſionis, declara-  
tionum, & voluntatum infringere, vel ei auſu teme-  
rario contraire. Si quis autem hoc attentare praesump-  
ſerit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum  
Petri, & Pauli Apoſtolorum ejuſſe noverit in-  
curſurum.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno  
Incarnationis Dominicae milleſimo ſeptingenteſimo quin-  
queſimo tertio, Kalendis Octobris, Pontificatus No-  
ſtri Anno XIV.

D. Card. Passioneus.  
J. Bateriaus.  
VISA DE CURIA.  
J. C. Boschi.  
Loco + Plumbi.  
J. B. Eugenius  
Registrata in Secretaria Brevium.  
Publicata die 26. Novembris 1753.

XXVI. TRIBUNALI  
Auditoris Generalis Camerae Apoſtolicae adduntur duo  
Praefati Aſſeſſores in Cauſis Criminalibus definiendis,  
certaque methodus in huiusmodi judiciis coram ipſo  
A. C. inſtituendis, proſequentis, & abſolvendis fir-  
matur.  
BENEDICTUS EPISCOPUS  
SERVUS SERVORUM DEI  
Ad perpetuam rei memoriam.

AD coercenda delinquentium flagitia Nos ſedulo  
intendere cogit Supremo Legislatoris Officium, &  
quo & temporalis Ditionis Apoſtolicae Sedis Dominio  
ſubjectae, & ſpirituali Gubernio Catholicae Eccleſiae to-  
to Terrarum Orbe diſſuſe: ex iuribus Beati Petri Apo-  
ſtoli Principis, Dei ordinatione, praesidemus. Quorum  
enim ſperandum non ſit, communis corruptionis vi-  
tia, quaeque ex iis ſaepe prodeunt facinore & crimina,  
ab hominum univerſitate penitus tolli poſſe; necesse  
eſt, iis, qui in Leges peccant, ſtatutas Legibus poe-  
nas, ratione duce, ſapienter infligere, ut vel earum  
ſalubri rigore emendati, ( quod magis cupimus, ) ad  
juſtitiæ cultum revertentur; vel ſaltem ulterius delin-  
quendi facultate privati, ac perturbando Societatis or-  
dinem Legum inſtituta violare liberum ſibi putent, aut  
impune fore confident. Quam in rem, quam paucis  
ante annis, ad optimum huius Almae Urbis, ejuſque  
Diſtrictus regimen ſtabiliendum, plura praeripſerimus  
in Tribunali Gubernii ejuſdem Urbis obſervanda, quae  
primum in ſchedula Noſtri Motus proprii late dige-  
re

Judicis  
coercit  
exercitum  
in omni Gu-  
bernio neces-  
ſarium.  
Providenti  
Pontificis  
circa Tribu-  
nali Gubernii  
Urbis.

ſimus, deinde vero in Apoſtolica Conſtitutione Noſtra, PONT.  
que incipit *Juſtitia gladium*, data Anno Incarnationis  
A. XIII.  
Dominicae MDCCCLXIX. undecimo Kalendas Junii, per  
extenſum inferri ſolemniter confirmavimus; cumque ex-  
corum obſervatione in eo Tribunali jam conſtituta,  
perſpicuum recti ordinis, & utilitatis publicae fruſtrum  
nos collegiſſe gaudeamus. Nunc conſentaneum pariter  
agendi methodum firmare deliberavimus in Tribunali  
Auditoris Generalis Cauſarum Curiae Camerae Noſtrae  
Apoſtolicae, cujus juſdictione non ſolum in Civilibus, Ex more  
ſed etiam in Criminalibus Cauſis, latius extenditur. ad Tribuna-  
A. C. in  
Criminali.  
Nec Delinquentes, & Inquiſiti, ad huius Tribunalis Forum  
peculiariter pertinentes, ſeu undecumque ad ipſius &  
Sedis Apoſtolicae judicium conſurgentes, in cauſis per  
Sacros Canones & Apoſtolicas Conſtitutiones ſtatutis  
atque permiſſis, aut ibi delictorum impunitatem inve-  
niant, unde Juſtitia exercenda norma deſumi, &  
Eccleſiaſticae diſciplinae praesidium, inferioribus autem  
Judicibus & Tribunalibus auxilium impendi maxime  
debet; aut adverſus vim & oppreſſiones promptum de-  
bitumque remedium, in hoc communi innocentiae  
aſylo, fruſtra requirere, vel diutius, quam par eſt,  
expectare cogantur. Itaque omnibus maturae perpen-  
ditaeque ſuper his prudentium virorum conſiliis, in  
ſcriptas Leges & Ordinationes in dicto Auditoris Ge-  
neralis Cauſarum Curiae Camerae Noſtrae Apoſtolicae Tri-  
bunali perpetuo ſervandas condidimus, atque amplexi-  
ſumus in quadam ſchedula Noſtri Motus proprii non ita  
pridem Chirographo noſtro ſubſcripta; cujus tenor talis  
eſt, videlicet.

BENEDICTUS PAPA XIV.  
Motu proprio &c.

1. FRA i molti, e graviffimi peſi del Noſtro  
Apoſtolico Miniſtero abbiamo ſempre an-  
noverato quello, che ci obbliga a vegliare inceſſante-  
mente ſopra la retta, e ben ordinata amminiſtrazione  
della Giuſtizia in ogni ſorta di Cauſe Civili, e Cri-  
minali, le quali in grado di appellazione, e tal volta  
ancora in prima iſtanza, debbono giudicari ne Tri-  
bunali di queſta Santa Sede. Più d'ogni altro però ci  
è ſtato ſempre a cuore il Tribunale dell' Uditor Ge-  
nerale della Noſtra Camera, quale da tempo antichiffi-  
mo i Sommi Pontefici Noſtri Predeceſſori hanno  
coſtituito Giudice Ordinario con ampliffime facultà,  
non ſolo nelle Appellazioni, che nelle Cauſe appar-  
tinenti al Foro Eccleſiaſtico vengono alla Santa Sede  
da tutte le parti del Mondo Cattolico; ma pur an-  
che in certe cauſe privilegiate di prima iſtanza, e  
ſpecialmente in quelle Cauſe Criminali, nelle quali  
l'Inquiſito, o Reo viene a coſtituirſi ſpontaneamente  
di perſona a diſpoſizione di eſſa Santa Sede, come  
apparice da diverſe noſtre Coſtituzioni, e partico-  
larmente da quella, che incomincia: *Ad militantis*  
*Eccleſiae*; impreſſa nel primo Tomo del noſtro Bolla-  
rio Conſtit. XLVIII. nella quale ſi da noi provveda-  
mente ſtabilì, e dichiarato, quando, ed in qual for-  
ma ſoſſe lecito all' Uditor della Camera, ſecondo il  
preſcritto del Sagro Concilio di Trento, e delle Co-  
ſtituzioni Apoſtoliche, ammettere le Appellazioni,  
inibire gli Ordinarij de' Luoghi, e avvocare da eſſi le  
Cauſe di prima iſtanza.

2. Ma nondimeno eſſendo l'animo Noſtro ſem-  
pre piu eccitato dal deſiderio di ridurre all'ultima  
poſſibile perfezione queſto gran Tribunale del Mondo  
Cattolico, ci ſiamo determinati, ſull' eſempio di ſimile  
provvedimento da Noi patimente dato all' altro  
Noſtro Tribunale del Governatore di Roma, di ren-  
derlo, come in appreſſo, più nobile, decoroſo, e ri-  
pettabile in rapporto alle Cauſe Criminali; provveden-  
do nel tempo ſteſſo, che gli Inquiſiti, e Proceſſanti  
nelle Curie dei propri Ordinarij, trovino henſi in  
eſſo il giuſto e dovuto aſylo, quando ſono innocen-  
ti; ma non mai alcuna impunita, o alcun fo-  
ramento alla loro diſubbidienza, quando ſono col-  
pevoli.  
3. Avendo per tanto in queſta Noſtra Cedo-  
la per eſpreſſe, e di parola in parola regiſtrata in primis  
rutte & ſingole facultà, Giuridizioni, preroga-  
tive, e preeminenze, delle quali, per conceſſione  
de' noſtri Predeceſſori e Noſtra, gode, e può go-  
dere

Cui Pont.  
nominalis  
procurator  
leges, ſpe-  
ciali Chiro-  
grapho con-  
ſcribitis.  
Tenor dicti  
Chirographi  
Deſcribitur  
juſdictione  
Tribun. A. C.  
Cauſe  
propter quae  
Tenor ut in-  
fra, ſtatuit.  
Proceſſ.  
compedit,  
ſeu reſtri-  
ctus a qui-  
bus fieri, &  
recognoſci  
debetur.  
Decreta  
circa adus  
ordinat. ſunt  
a ſolo Lo-  
co emanante  
recurrenſi au-  
tem ad ſo-  
lam Audit.  
ſig. juſt. vel  
ad Audit.  
25. decem-  
ber.

Uditore pro tempore del Papa, in arbitrio de'  
quali, quando cada nell'ordinatoria alcun grave  
Articolo, come tal volta cade, farà di rimetter-  
lo alla Deciſione della piena Congregazione: Ben  
intefo però che al ſuddetto Luogotenente Gene-  
rale non ſia mai lecito, ſotto pena di nullità,  
pronunciare per ſentenza ſopra Articoli meramente  
ordinarij, e che ſimilmente alle Parti non ſia mai  
lecito di ricorrere in Cauſe Criminali alla piena Seg-  
natura di Giuſtizia; eſſendo ſtato già dichiarato  
prima da Innocenzo X. Noſtro Predeceſſore, e poi  
anche da Noi in Segnatura di Grazia, in occasione  
di una Cauſa *Alatrina*, che la piena Segnatura di  
Giuſtizia non può, nè deve ingerirſi nelle Cauſe  
Criminali, nè riſpetto alla pertinenza anche tra il  
Giudice Civile e Criminale, nè riſpetto alle Com-  
miſſioni.

4. Di noſtro Moto proprio, certa ſcienza e pie-  
nezza della Noſtra ſuprema, ad Apoſtolica Potestà,  
ad eſempio di quello, che già ordinammo per il de-  
tetto Tribunale del Governo di Roma nella noſtra Co-  
ſtituzione, che incomincia: *juſtitia gladium*; pub-  
blicata il 24. Maggio 1749. Vogliamo ſimilmente &  
ordiniamo, che in avvenire, al ſolito & ordinario  
numero de' Prelati Ponenti di Conſulta ſe ne ag-  
giungano altri due, quali abbiano e debbano godere  
tutti gli onori, Privilegi, eſenzioni, e preeminen-  
ze, che godono gli altri Ponenti, di modo che com-  
pongano con eſſi uno ſteſſo corpo, o ſia Collegio;  
ma però in vece di eſſere Ponenti di una delle no-  
ſtre Provincie, ſieno, e debbano eſſere ambidue Pon-  
enti, ed Aſſeſſori del Tribunale dell' Uditor Gene-  
rale della Noſtra Camera, e che debbano interven-  
nire a tutte le Congregazioni Criminali, quali ſi  
terranno avanti di eſſo: Come pure vogliamo, che  
alle medefime Congregazioni Criminali debba in-  
tervenire ( come prima ſi coſtumava ) l' Uditor  
pro tempore in Civilibus di eſſo Monſignore Udi-  
tere della Camera, anch'egli come Aſſeſſore del  
medefimo in Criminalibus, dichiarando, che queſto  
deba federe immediatamente dopo li ſuddetti due  
Ponenti di Conſulta, quali ſederanno immediata-  
mente dopo l' Uditor Generale della Camera, ſecon-  
do l'ordine fra di loro della propria Prelatura o An-  
zianità.

5. Nella riſoluzione delle Cauſe, che ſi pro-  
porranno in detta Congregazione Criminale, avran-  
no voto deciſivo il ſuddetto Monſignor Uditor del-  
la Camera pro tempore, coll' arbitrio però di aſte-  
nerſi, quante volte coſi gli piacerà; li tre Aſſeſſori  
ſuddetti, ed il Luogotenente Criminale Generale.  
Quanto poi alli tre ſollituti Luogotenenti, ancorche  
in paſſato abbiano avuto il voto deciſivo, vogliamo  
che in avvenire non abbiano ſe non che il ſemplice  
Voto conſultivo.

6. Li Proceſſi dovranno compilarſi come per lo  
paſſato, tanto nelle Cauſe di prima iſtanza, quanto  
anche, quando occorra, nelle Cauſe di Appellazione,  
dalli tre ſollituti Luogotenenti, ſecondo il riparti-  
mento che ne faranno fra di loro per Turno di Set-  
timana in Settimana, ſalvo però all' Uditor della  
Camera, e ſuo Luogotenente Generale, in qualche  
caſo particolare, il diritto di commettere la Proceſ-  
ſura fuori di detto Turno, e con eſpreſſa dichiara-  
zione, che li ſuddetti ſollituti proceſſanti ſiano ſem-  
pre tenuti di prendere di mano in mano dal ſuddet-  
to Luogotenente Generale nella formazione de' Pro-  
ceſſi le opportune iſtruzioni.

7. Sarà ancora peſo di eſſi ſollituti Luogotenenti  
il riformare a ſuo tempo il Riſtretto di ciaſche-  
dun Proceſſo, che dovrà propoſi in Congregazione,  
con tutta attenzione, e fedeltà; ma quelli Riſtretti  
non dovranno mandarſi in giro all' Uditor della Ca-  
mera, nè agli altri Aſſeſſori, come ſi dirà in appreſ-  
ſo, ſe non dopo che faranno ſtati firmati, o ſottoſcrit-  
ti da quel ſollituto, che gli avrà formati, e ſucceſſiva-  
mente riconoſciuti, e conſentati col Proceſſo del me-  
deſimo Luogotenente Generale, quale ancor egli do-  
rà reſtar debitore della integrità e ſincerità de' me-  
deſimi, e perciò farà tenuto ancor eſſo ſottoſcriver-  
li, ed approvarli di proprio ſuo pugno.

8. Gli atti ordinarij di qualunque Giudi-  
zio, ſi faranno tutti, come ſi è coſtumato fin'  
ora, avanti il Luogotenente Generale, e quando  
alcuna delle Parti ſi crederà gravata da qualche  
Decreto del medefimo, non dovrà citare per la  
repoſizione avanti lo ſteſſo Uditor della Came-  
ra, com' è ſtato di recente introdotto con inutile  
prolungamento; ma dovrà immediatamente ricorrere  
o all' Uditor della Segnatura di Giuſtizia, o all'

Uditore pro tempore del Papa, in arbitrio de'  
quali, quando cada nell'ordinatoria alcun grave  
Articolo, come tal volta cade, farà di rimetter-  
lo alla Deciſione della piena Congregazione: Ben  
intefo però che al ſuddetto Luogotenente Gene-  
rale non ſia mai lecito, ſotto pena di nullità,  
pronunciare per ſentenza ſopra Articoli meramente  
ordinarij, e che ſimilmente alle Parti non ſia mai  
lecito di ricorrere in Cauſe Criminali alla piena Seg-  
natura di Giuſtizia; eſſendo ſtato già dichiarato  
prima da Innocenzo X. Noſtro Predeceſſore, e poi  
anche da Noi in Segnatura di Grazia, in occasione  
di una Cauſa *Alatrina*, che la piena Segnatura di  
Giuſtizia non può, nè deve ingerirſi nelle Cauſe  
Criminali, nè riſpetto alla pertinenza anche tra il  
Giudice Civile e Criminale, nè riſpetto alle Com-  
miſſioni.

9. Ogni quindici giorni almeno, nel giorno di  
Lunedì, dovrà l' Uditor della Camera adunare avan-  
ti di ſe la Congregazione Criminale, a cui, oltre li  
tre Aſſeſſori ſuddetti, dovranno intervenire tutti quel-  
li, che ſono deſcritti nel pubblico Elenco di eſſa  
Congregazione; ed al medefimo Uditor della Ca-  
mera Capo del Tribunale ſpetterà parimente deſcri-  
vere le Cauſe, che dovranno propoſi in ciaſcheduna  
Congregazione. Ma quindici giorni prima dovrà  
la propoſizione di ogni Cauſa intimarſi dal Luo-  
gotenente alle parti intereſſate, con intimazione in  
ſcritto, acciò poſſano in detto tempo dedurre ſi  
in ſcritto, che in voce le loro ragioni; e reſpet-  
tivamente ciaſcana di eſſe Parti, tre giorni al-  
meno avanti la Propoſizione, dovranno diſtribuire  
alli Votanti, e comunicarſi vicendevolmente tra di  
loro nella Sala di eſſo Monſignor Uditor della Ca-  
mera, le proprie Scritture, & allegazioni, ſotto la  
pena, in caſo di contravvenzione, di eſſere i ri-  
ſpettivi Diſenſori inabilitati a ſcrivere, e compa-  
rire nel Tribunale, ad arbitrio di detta Congreg-  
azione.

10. Nel decorſo ſimilmente di detti quindici  
giorni faranno tenuti li ſollituti Luogotenenti,  
che avranno formati i Riſtretti de' Proceſſi da pro-  
poſi in Congregazione, firmati e ſottoſcritti, come  
ſopra, mandare in giro li medefimi Riſtretti in pri-  
mo luogo al ſuddetto Monſignor Uditor della Cam-  
era, e dappoi di mano in mano a ciaſcuno de' ſuddet-  
ti tre Aſſeſſori, l'ultimo de' quali dovrà rimetterſi  
nelle mani de' reſpettivi ſollituti Luogotenenti, che  
gli avranno formati, per eſſere da eſſi riſeriti in Con-  
gregazione.

11. Affinchè poi il detto Tribunale dell' Uditor  
della Camera rieſca e ſia, come di ſopra abbiamo  
detto, e Noi aſſolutamente vogliamo, di giuſto preſi-  
dio agli innocenti; ma non mai di ſutterfugio, e fo-  
ramento ai colpevoli, in diſpreſſo de' loro immediati  
Superiori, e in rilafſamento della Diſciplina Eccle-  
ſiaſtica: Conſiderando, che le Cauſe Criminali ven-  
gono all' Uditor della Camera o in grado di ap-  
pellazione legittimamente interpoſte, o anche in  
prima iſtanza, quando ſpecialmente gli Inquiſiti ſi  
coſtituiſcono perſonalmente nelle Carceri a diſpo-  
ſizione della Santa Sede, e per eſſa dell' Uditor del-  
la Camera: Perciò, riſpetto alle Cauſe d' appella-  
zione, confermiamo di novo la ſuddetta Noſtra  
Coſtituzione XLVIII. che incomincia: *Ad militantis*  
*Eccleſiae*; incaricando il medefimo Uditor della  
Camera, perchè ſia nel ſuo Tribunale pienamen-  
te ed eſattamente eſeguita; E ſolamente aggiun-  
giamo, che quante volte avvenga il caſo, come  
non di rado avviene, che qualcuno appelli dal  
Decreto, o Giudicato del proprio Ordinario, do-  
po che in virtù di quello ſteſſo Giudicato, o  
Decreto, dal quale appella, è ſtato riſcalfato dal-  
le Carceri formali, o da altro qualunque luogo,  
che prima di eſſo Giudicato o Decreto gli era  
ſtato aſſegnato in luogo di Carcere: In tal caſo  
l' Uditor della Camera, e ſuo Luogotenente  
Generale, non debba ammettere l' appella-  
zione, nè rilafciare alcuna inibizione, nè ordi-  
nare la traſmiſſione degli atti, ſe prima l'  
Appellante non farà ritornato nelle Carceri for-  
mali, o in altro luogo aſſegnatoſi per Car-  
cere, e che con idonea cauſione non ſiaſi obli-  
gato

De tem-  
poris adu-  
nandi Cong-  
reg. A. C.  
& intimandi  
Cauſarum  
propoſit.  
comman-  
dand. ſcript.  
arque Re-  
ſtrictus.  
Confirmat.  
ſam Con-  
ſtit. de Ap-  
pellat. &  
lib. 1.  
Nunquam  
ampliando,  
ſicuti, quo  
Rena appel-  
lans a De-  
creto, cu-  
jus vigore  
relaxatus eſt,  
non audiat  
tunc, niſi al  
Carcereſ,  
ſive in Ca-  
roliam re-  
deat.

gato a restarvi sino all'esito della Causa. Non essendo giusto, che l'Inquisito, nel tempo stesso che impugna per via d'appellazione il Giudicio del suo Ordinario, voglia godere il beneficio, nella parte, che riguarda il suo rilascio dalle Carceri.

Quindi passando all'altre suddette Cause di prima istanza, benchè i Nostri Predecessori, e specialmente Benedetto XIII. di felice ricordanza, con sei Decreti che si trovano impressi dopo il Concilio Romano fog. 207. e segg. abbiano dato in questo parte utilissimi provvedimenti; nondimeno per accortezza, in quanto possiamo, alla malizia degli Uomini, quali sempre trovano nuove maniere per contravenire impunemente alle Leggi anche più sante.

Approviamo in primo luogo, e conferimmo in tutto e per tutto li primi tre Decreti del prelodato Benedetto XIII., ne quali si dispone come in appresso. I. Recipi possit, & damnatur in Tribunali Auditoris Camere, Constituta Reorum in causis primæ instantiæ, in quibus de penis corporalibus agitur, habita ratione ad titulum inquisitionis; Non vero in Causis Constatum, vel simpliciter multæ, vel declarationis irregularitatis, sive in aliis Causis, in quibus dicta pena corporalis non interviat. II. Regularium Constituta nunquam recipiantur. III. Huiusmodi Constituta fieri tantum possunt coram A. C. in Criminalibus, non vero coram alio Iudice Appellationis, neque in Urbe, neque extra eam, nec etiam in Sacra Congregatione negotii Episcoporum, & Regularium Træposita.

Conferimmo parimente ed approviamo gli altri tre susseguenti Decreti, nei quali si ordina. IV. Constitutus Reus coram A. C. debeat statim in carceribus formalibus Urbis detineri; Actum primum expediatur in ejus Tribunali Littere inhibitorias, & compulsorias (absque eo quod Constitutus juret se suspectum habere Ordinarium) pro transmissione Actorum coram dicto Ordinario, nec possit Reus habitari per Urbem, & extra carceres formales, nisi visis & discussis Actis, & quotenus de jure sit locus dictæ habilitationis, audita Parte offensa, vel ejus Procuratore, si in Curia sit presens, necnon Fisco R. C. A. & Curiarum Fiscalium Curiarum Episcopatum in Urbe, atque insuper factis desuper verbo in plena Congregatione Criminali A. C. V. Si Acta vel non incepta coram Ordinario, vel sufficienter impingua non fuerint, non communicentur Reo, sed eo tenore in carceribus formalibus, committatur Ordinario Processus informativus compilatio, vel respectivo impingua facienda expensis Partis querelantis, vel Fiscus Ecclesiasticus, si ea non adsit. VI. Actis sufficienter impingua, serventis servandis, procedatur ad expeditionem Cause prout de jure, audita semper Parte offensa, vel ejus Procuratore, necnon Fisco R. C. A. & Curiarum Episcopatum, ut supra, in quolibet Actu; Districte injungente Sanctitate Sua, ut coram semetipso A. C. tradantur & expediri faciat huiusmodi Causas juxta meritum justitiæ, ne Rei inquisiti, foram Ordinarii declinantes in prima instantia, in Urbe querant reatum præsidium.

Ma perchè contro il vero senso del terzo, e quarto de' riferiti Decreti si è andato a poco a poco introducendo l'abuso di accordare il beneficio dell'abilitazione per Roma anche ne' casi, ne quali di jure non deve accordarsi, col solo apparente motivo, che l'Inquisito prima di costituirsi personalmente avanti l'A. C. era stato similmente abilitato dal proprio Ordinario ad avere il Palazzo o la Città in luogo di carcere; non si fa distinzione fra delitto e delitto; non si discutoono gli atti, anzi per lo più delle volte neppur possono vedersi, ed esaminarsi, perchè erano appena incominciati, quando l'Inquisito è fuggito a Roma; la Parte offesa o non vi è, o non si cura di comparire: Il Promotore Generale delle Curie Ecclesiastiche deputato da Benedetto XIII. poco o nulla operava, e perciò si è lasciato di deputarlo; e finalmente il Fiscale Generale di Roma, e suo Sottituto, benchè sia citato; si contenta di fare in piè della citazione una semplice protesta generale, e questa

Quod causa prima confirmat Decreta s. M. Bened. XIII.

Item alia tria Decreta ejusdem.

Et pauca facillime contra terribile quartum ex d. Decretis habuit invariabilem Reos ad habendam Urbem loco Carceris extra curiam permissos.

PONT. A. XIV.

fatta, aggravato da altre incombenze del proprio Offizio, non si prende altra cura: dal che avviene che gl'Inquisiti, benchè consapevoli a loro stessi del delitto, o delitti commessi, nondimeno animati da forte speranza di essere abilitati per una Città così vasta, come è Roma, vengono francamente costituirsi avanti l'A. C. e si veggono passeggiare impunemente, e darsi bel tempo, per tacere altri più gravi difordini, de' quali non conviene far menzione.

Quindi è, che Noi volendo restringere dentro i termini della ragione, e dell'equità coteffa sotto verchia condiscendenza; ordiniamo, e comandiamo, che quante volte nè in Partibus, nè in Curia è stato compiuto, e pubblicato il Processo informativo, o sia fiscale, non debba mai abilitarsi l'Inquisito fuori delle carceri formali, benchè prima di costituirsi fosse egli stato abilitato dal proprio Ordinario; ma debba ommamente osservarsi ed eseguirsi il suddetto Quinto Decreto, nel quale si ordina non solo, che quegli atti, che vi sono, non vengano comunicati al Reo, ma in oltre, che si commetta all'Ordinario la compilazione, e rispettivamente l'impingua del Processo informativo, da farsi a spese della Parte Querelante, quando vi sia, e quando questa non vi sia, a spese del Fisco Ecclesiastico, e che intanto l'Inquisito si ritenga nelle carceri formali. Avvertendo bene, che tal commissio- ne si dia sempre all'Ordinario, ancorchè l'Inquisito dica, e giuri d'averne perorrefenza; imperciocchè restando a lui, dopo pubblicato il Processo informativo, l'arbitrio di ripetere, e rispulsare i Testimonj Fiscali, e di fare le sue difese, tanto basta per escludere qualunque pretesto di perorrefenza.

Ed avvertendo inoltre, che quando mancano alla perfezione di esso Processo informativo, come per lo più mancano, gli esami, e costituti degl'Inquisiti, perchè questi non possono più farsi dall'Ordinario, dopo che questi sono partiti dalla Curia loro; debba in tal caso l'A. C. perfezionarlo in questa parte, con esaminare, e costituire l'Inquisito sopra gl'indizi acquisite nel processo di Partibus, e debba nelle solite forme contestargli il delitto, del quale viene imputato; Nè prima di tutto ciò possa venirsi alla pubblicazione del Processo, e molto meno alla proposizione, e risoluzione della Causa.

Che se all'incontro il Processo informativo sarà stato già compiuto e pubblicato in Partibus, prima che il Reo venisse a costituirsi, oppur dopo che sarà compiuto, e pubblicato come sopra in Roma: In tal caso, se il Reo citato, secondo il costume, vorrà ripetere i Testimonj Fiscali, ovvero dichiarando di aver quelli pro rite, & recte examinatis, vorrà fare il Processo difensivo; allora solamente debba la piena Congregazione la facoltà ed arbitrio di concedere l'abilitazione, che gli farà domandata, ma non mai il solo Luogotenente. Con però la medesima Congregazione regoli quest'arbitrio a misura degl'indizi, e delle prove, che risultano dal Processo Fiscale; e purchè inoltre non si tratti nè di delitto di carne, nè di aborto, ancorchè si dica non animato, nè di omicidio, nè di falsità con danno grave, nè di furto magno, o sacrilego, nè finalmente di altro delitto enorme, volendo Noi, che in questa sorte di delitti non si accordi mai l'abilitazione fuori delle carceri formali.

Che se l'Inquisito dopo essere stato compiuto, e pubblicato, come sopra, il Processo informativo in Partibus, o in Roma, non chiederà che si faccia altro processo ripetitivo o difensivo, ma crederà col solo informativo poter si spurgare dal pretesto delitto: Siccome in tal caso cessa ogni motivo d'abilitarlo extra carceres, quale tutto consiste nella lunghezza del tempo, che si richiede per la compilazione di tali Processi, così l'A. C. potrà bensì accelerare la proposizione della causa, e procedere al Decreto, o Sentenza definitiva, con ricevere ancora le Fedi de'Testimonj, o altri documenti, che piacerà al Reo in produrre in sua difesa, considerandoli per

Habitatio Rei prohibetur, Processus non completo, aut non publicato.

Confessio Processus semper Ordinarius committenda.

Ejusdem publicatio fieri nequit antequam Reus constitatur.

Completo & publicato Processu si fecerit Reus confessio sit, expensivus aut defensus, tunc tamen abilitari poterit arbitrio Cong.

si autem illius defensio fiet sine novo Processu, Carceribus maneat usque ad exitum Causæ.

suoi luame, come Atti e Testimonj esragiudiziali: Ma non dovrà abilitare il Reo, se non quando ad istanza del Fisco, o suo aderente, si dovesse procedere alla compulsa di detti Atti, e rispettivamente all' esame de' Testimonj prodotti a difesa, giacchè allora solamente risorgerebbe il motivo della lunghezza del tempo necessario per la suddetta compulsa ed esame.

In qualunque caso però si creda dalla piena Congregazione esser luogo all'arbitrio di abilitare l'Inquisito per Roma, vogliamo e dichiariamo, che non perciò sia lecito al Reo abilitato il celebrare la Santa Messa, o esercitare in altro modo gli Ordini: essendo troppo giusto, che ne resti sospeso fino a che la Causa Criminale venga del tutto terminata in suo favore, e che in tanto, non ostante l'abilitazione, si abbia l'Inquisito a riputarsi, come se fosse carcerato nelle carceri formali; Per lo che sarà cura del Luogotenente Generale, prima ancora, che si pubblichi il Decreto d'abilitazione, di mandarne con suo Vignetto l'opportuno avviso alla Curia del Nostro Reverendissimo Cardinal Vicario, o suo Vicegerente, affinché resti eseguita la suddetta sospensione.

Ingiungiamo intanto, e strettamente incarichiamo Monsig. Uditore Generale pro tempore, che nella discussione, o risoluzione delle Cause Criminali si abbia sempre dal suo Tribunale tutto il rispetto, che si deve a' Vescovi, ed altri Ordinari; e che perciò non così facilmente si vengano a condannare le Curie Ecclesiastiche al risarcimento de' danni, o delle spese; ma quante volte dal Processo informativo risultino indizj sufficienti alla Cattura, la Congregazione si astenga da simili condanne, bastando tali indizj per escludere nel Giudice quella vera e propria calunnia, che si ricerca per condannarlo.

Molto più deve attendere, che i Difensori tanto in iscritto, quanto in voce, si portino con tutta modestia, non solo fra di loro, ma ancora e molto più in rapporto a' Giudici, ed altri tri Ministri di dette Curie Ecclesiastiche; E nel caso, che alcuno contravenga, a lui specialmente raccomandiamo di punirlo severamente, o con sospenderlo dalla facoltà di attitare, e scrivere nel suo Tribunale, o anche con procedere alla carcerazione, fattane parola nella piena Congregazione.

Finalmente ricordiamo al medesimo Monsig. Uditore, che insista ed invigili sopra la puntuale ed esatta osservanza degli Regolamenti da Noi dati nel Nostro moto proprio delli 12. Maggio 1749. inserito e confermato nella detta Bolla, che incomincia Justitie gladium, e specialmente in quella parte, che riguarda la tassa degl' emolumenti, che possono giustamente esserli da' Giudici, e Notarij per gli Atti Criminali; e che in questa parte non si fidi punto de' Ministri, e Notarij del suo Tribunale, quali si lasciano facilmente sedurre dall'avidità di maggior lucro; ma di quando in quando ne senta ex Officio, e ne interroghi egli stesso i Curiali, e venendo ad icoprire, che qualcuno abbia contravenuto, proceda ommamente alle pene comminate in esso Moto proprio; essendo così mente, e volontà Nostra espresa.

Volendo e decretando, che alla presente Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi Libri, non possa mai darsi nè opporsi di surruzione, orazione, nè d'alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione, nè che mai sotto tali, o altri pretesti, quantunque validi, validissimi, e giuridichi, anche di Jus cessato, e pregiudizii di Terzo, possa essere impugnata, moderata, e revocata, ridotta ad viam Juris, o concedersi contro di essa l'aperizione Oris, o altro qualunque rimedio: E che così, e non altrimenti debba sempre, ed in perpetuo giudicarsi, si definirsi, ed interpretarsi da qualsiasi Giudice e Tribunale, benchè Collegiale, Congregazioni, anche de' Reverendissimi Cardinali, Camerlengo di Santa Chiesa, Tesoriere, Rota, Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e

Gravibus habitatis Inquisitus per Urbem, non permittatur Missam celebrare.

Curia Criminalis, a quo appellatum est, non facile committatur ad damnum ad expensam.

Modus Defensoribus in scribendo agendum servandus.

Alie leges observandæ præsertim circa Taxam Judicium & Notariorum.

Clausula Chirographi.

giurisdizione di definire, ed interpretare in contrario: Dichiarando Noi fin d' adesso preventivamente nullo, irritito, ed invalido tutto ciò, che da ciascuno di essi con qualsivoglia autorità scientemente, o ignorantemente fosse in qualunque tempo giudicato, o si tentasse di giudicare contro la forma e disposizione della presente Nostra Cedola di Moto proprio; quale vogliamo, che vaglia, e debba avere sempre ed in perpetuo il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra sottoscrizione, benchè non vi sieno state chiamate, sentite, o citate qualsivoglia Persone, allorchè privilegiate, e privilegiatissime, Ecclesiastiche, e Luoghi Pii, che avessero, o pretendessero avere interesse nella presente Nostra disposizione, e che per comprenderla fosse bisogno di special menzione.

Non ostante la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de' Registrandi, la Regola della Nostra Cancelleria de' jure questio non tollendo, e non ostanti ancora tutti, qualsivoglia Chirographi, Brevi, Ordinationi, e Constituzioni Apostoliche Nostre, e de' Nostri Predecessori, Bandi, & Editi, in virtù d'essi, ed in qualunque altro modo emanati affissi, e pubblicati, Leggi, Statuti, Riforme, stili, usi, consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario: Alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inferto, e registrato, e supplendo colla piechezza della Nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire; per questa volta sola, e per la piena e totale esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, amplamente, ed in ogni più valida forma deroghiamo.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Cum autem præmissa omnia ad augendam dignitatem dicti Tribunalis Auditoris Generalis Causarum Curie Camere Nostræ Apostolicæ, simulque ad rectam in eo justitiæ administrationem futuris temporibus asserendam, opportuna & apta fore conspicimus; ne eadem nullo unquam tempore debitis & licitis fraudentur effectibus; Nos eandem præferentiam Schedulam, omniaque & singula in ea contenta & expressa, & a Nobis per eam, ut præfertur, sancita, volta, & ordinata, Motu, scientia & potestatis plenitudine paribus, harum litterarum Nostrarum tenore confirmamus, & approbamus, eisque perpetuum & inviolabile præsentis Nostræ perpetuo valituræ Sanctionis robur & firmitatem adicimus; atque iterum & ex integro ea omnia & singula, in omnibus & per omnia, juxta præferentæ Schedulæ seriem, contentiam & tenorem, eadem Apostolica auctoritate statuimus, volumus, & ordinamus; eademque ad his, ad quos spectat, & pro tempore spectabit in futurum, perpetuo observari & exactissime impleri jubemus, atque præcipimus.

Mandantes propterea dilectis Filiis, Nostro Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinali Camerario, dictoque Causarum Curie Camere Apostolicæ Auditori Generali, ejusque Assessoriis, & Auditoribus, ac Locumtenenti in Criminalibus, pro tempore existentibus & futuris, aliisque, ad quos pertinet, seu pertinebit in posterum ut præmissa omnia & singula observent, ac ab omnibus, ad quos spectat, & quodcumque spectabit, exactissime observari faciant; inobedientes vero opportunis juris & facti remediis coercant & compellant, tam ex Officio, quam ad instantiam Advocati Pauperum, Procuratoris Fisci, Commissarii Camere, & Procuratorum Pauperum pro tempore existentium, seu partis querelantis, & aliorum, quorum interest; omni & quacumque appellatione, sive recurru, adversus præmissorum observantiam & executionem forsitan interponendis, omnino postpositis, & re-motis.

Ac decernentes præferentiam Schedulam, necnon præsentis Nostræ Litterarum, perpetuo validas, firmas, & efficaces esse & fore, ac, quibuscumque juris seu facti defectibus, qui adversus illas quovis modo, seu quavis ex causa opponi, seu objici possent,

Subscriptio Pontificis. Bulla Chirographum confirmat, & licitis fraudentur effectibus præcipit.

Clausula pro præmissorum firmitate.



ANNO 1753. riarum derogatoris, aliisque efficacioribus, & insolitis clausulis, ac irritantibus, & aliis decretis, per quoscumque etiam Romanos Pontifices Prædecessores Nostros, & Sedem prædictam, etiam ad Imperatorum, Regum, Ducum & aliorum quorumcumque Principum instantiam, seu illorum contemplatione & intuitu, etiam motu simili, ac consistorialiter, vel alias quomodolibet concessis, confirmatis, & innovatis; quibus omnibus & singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, & individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quævis alia expressio habenda foret, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum inferrentur, præsentibus pro plene sufficienter expressis habentes, ad præmissorum effectum, latissime, & plenissime, ac specialiter & expresse harum ferie derogamus, cæterisque contrariis quibuscumque.

§. 12. Voluimus autem præsentibus Nostros Litteras ad formam Constitutionis recol. mem. Pii PP. IV. in Camera Apostolica, illiusque Libris registrari, ac earum exempla ad Vallis Ecclesie Sancti Joannis Lateranensis, & Basilicæ Principis Apostolorum de Urbe, aliisque Locis solitis & consuetis Urbis, appendi & publicari debere. Ipsarum vero Litterarum exempla, etiam impressa, manu alicujus Notarii publici subscripta, & Sigillo ejusdem Curie Ecclesiasticæ, aut Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ obsignata, eandem fidem promereri, quæ ipsis presentibus præstaretur, si originaliter exhibita forent vel ostensa.

§. 13. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc Nostrearum separationis, divisionis, disjunctionis, avocationis, applicationis, appropriationis, incorporationis, consolidationis, liberationis, exemptionis, declarationis, statuti, præcepti, mandati, decreti, derogationis, & voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ millesimo septingentesimo quinquagesimo tertio, septimo Idus Novembris, Pontificatus Nostri Anno Quartodesimo.

D. Card. Passioneus. J. Datarius.

VISA DE CURIA

J. C. Boschi.

J. B. Eugenius.

Loco + Plumbi.

Registrata in Secretaria Brevium.

Publicata die 26. Novembris 1753.

SUBSEQUITUR

Declaratio, quænam sint jura & Emolumenta ex temporalis jurisdictione promanantia, quæque onera ex hujusmodi emolumentis sint impostum sustinenda.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Motu proprio &c.

Quando Nos sotto questo medesimo giorno separati, divisi, e dismembrati dalli due Monasterj del Sacro Speco, e di Santa Scolastica di Subiaco, dell'Ordine di S. Benedetto, e dagli Abbati Commendatarij pro tempore, il dominio, governo, e giurisdizione temporale della Terra di Subiaco, e de' Castelli, e Luoghi Giurisdizionali da essi dipendenti, con tutti i proventi e rendite, che derivano da detta Giurisdizione temporale, e quelli e questi appropriati, applicati, ed incorporati in perpetuo alla Nostra Camera Apostolica, salva però sempre a suddetti

Motu proprio, in cui dichiarati, quali sieno i diritti e rendite della Giurisdizione temporale.

Abbati Commendatarij la Giurisdizione Ecclesiastica e Spirituale, la Privativa della Pesca, e della Caccia, e salva ancora qualunque sorta di rendite, ed emolumenti non provenienti dalla sola giurisdizione, e governo temporale, come più largamente apparisce dalle Nostre Lettere Apostoliche sopra ciò spedite sub Plumbo. Ed essendoci in detta Lettere riservati di dichiarare, mediante le prefette Cedole di Nostro Moto proprio, quali sieno i diritti, rendite, e proventi derivanti dalla detta Giurisdizione temporale; come si abbiano in avvenire da governare quanto al medesimo temporale le dette Terre, Castelli, e Luoghi dell'Abbazia; e come si debba supplire alle spese occorrenti per lo stesso governo temporale. Quindi è, che avendo noi per espresso, e di parola in parola inferito l'intero tenore di dette Nostre Lettere Apostoliche, e volendo che questa Nostra Cedola si abbia, e debba averli come parte integrante delle medesime: Di Nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della Nostra Sovrana Potestà, decretiamo, e dichiariamo, che i diritti, rendite, e proventi derivanti da detta Giurisdizione temporale sono:

1. In primo luogo. Il Provento ed Affitto della Cancelleria, e Cancellerie civili e criminali de' Tribunali Laici; e degli Archivi, che attualmente sono, o potranno stabilirsi in avvenire in qualunque Terra e Luogo dell'Abbazia.

2. Secondo. La facoltà di deputare il Governatore di Subiaco, e i Giudici Subalterni d'ogni Luogo dell'Abbazia, e di efigere da essi Giudici Subalterni gli emolumenti, ch'erano soliti di pagare per la Spezzione delle Patenti; In ordine a che, trovandosi presentemente affittato, per l'affitto fattone dal defunto Abbate Commendatario, alla Comunità della Camerata il pacolo della montagna di Camposecco, per annui feudi duecento, con la facoltà di nominare il Podestà dell'istessa Terra; vogliamo, che si detragga dal detto affitto, e che tanto meno corrisponda quella Comunità al futuro Abbate, quanto importa l'emolumento della patente della suddetta Podesteria, misurandolo e regolandolo da quello che per la medesima è stato solito altre volte di pagarsi.

3. Terzo. Le carceri situate in mezzo la Terra di Subiaco vicino alla piazza, con l'abitazione annessa per uso de' birri, con tutti i suoi figli, e utensili, che dovranno servire per il Tribunale del Governo laicale; restano per uso e comodo del Tribunale Ecclesiastico le carceri esistenti nella Rocca e Palazzo spettante all'Abbate Commendatario, al quale però dovrà darsi liberamente anche l'uso, e comodo di dette carceri laicali vicine alla piazza, fino a tanto che avrà fatto accomodare ed affortire degli figli necessari le suddette carceri della Rocca.

4. Quarto. Il Provento de' danni dati: quale vogliamo, che si regoli, tanto rispetto all'applicazione delle pene, quanto rispetto alla cognizione delle Cause, a tenore di quanto si prescrive colla Nostra Costituzione, che incomincia Investitura Reipublice incammoda: dei 25. Gennaio 1751, non ostante che le Comunità dell'Abbazia nulla paghino in Camera per il provento delle suddette pene.

5. Quinto. Finalmente la Posta delle Lettere: volendo Noi, che questa non più cammini, come camminava per lo passato, per mezzo d'un Postiglione deputato dall'Abbate Commendatario, e stipendiato per la maggior parte da dette Comunità, mediante una certa annua contribuzione; ma che resti, e si unisca con tutte le altre Poste del Nostro Stato Ecclesiastico, sotto l'appalto, e disposizione del Generale delle Nostre Poste: Ciochè le dette Comunità, e ciascuna di esse, rimangano in avvenire affatto libere da detta contribuzione, e ciascuna, che in Roma o in Subiaco vorrà riscuotere le sue lettere, debba pagarne il porto, secondo la Tariffa stabilita tra la Nostra Camera, e il detto Generale delle Poste. Vogliamo però e dichiariamo per quiete e indennità degli Abitanti, Uomini dell'Abbazia, che volendosi ne' giorni fuori di posta mandare da qualunque Particola

Particola, &c.

PONT. A. XIV.

Yeni annessi alla Giurisdizione temporale, de' quali vien servata l'Abbazia.

E addossati alle Comunità, da sollevarsi con gli Emolumenti ceduti loro.

Sono ridotti ai principali, e a quelli capi, e quali sono.

Con l'obbligo di supplire del proprio quando non fossero sufficienti.

Forma da osservarsi in avvenire nel governo temporale.

Conferma delle cose precedenti.

Lettero o Pieghi per espresso, o per mezzo di qualche Vetturale, o di altri, niuno possa essere per ciò molestato, nè dal suddetto Generale delle Poste, nè da Subappaltatori Ministri. §. 2. Siccome dunque abbiamo separato, e separiamo dall'Abbazia tutto quello, ch'è frutto ed emolumento della giurisdizione temporale; così per la dovuta corrispettività vogliamo, che sieno ingravati, e liberati la medesima Abbazia e i suoi Abbati Commendatarij pro tempore, di tutto quello, ch'è peso dell'istessa giurisdizione; onde non faranno essi in avvenire più obbligati a pagare il salario del Governatore di Subiaco, del Bargello, e Birri, e degli altri Uffiziali del Tribunale Secolare; ma dovranno unicamente foccombere a quelle spese, che saranno necessarie per l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica, e servizio del loro Tribunale Abbaziale. E perchè questi stessi frutti, ed emolumenti derivanti dalla giurisdizione temporale, che abbiamo, come sopra, separati, e incamerati, li cediamo in perpetuo ed applichiamo sino da ora al Corpo delle Comunità della suddetta Abbazia; Quindi è che dovranno pensare in avvenire le Comunità medesime a sopportare i pesi dell'istessa giurisdizione: consistenti nel pagamento di feudi cento annui al Governatore di Subiaco; feudi trecento al Bargello, con l'obbligo di tenere al suo servizio dodici Birri, a quali dovranno somministrarsi i soliti utensili, quando sono in giro per servizio di giustizia ne' luoghi dell'Abbazia; feudi ventiquattro al Procuratore de' Poveri, ch'è obbligato a difendere i Carcerati, feudi nove e bajocchi sessanta al Mandatario; feudi tre e bajocchi sessanta per provvedere giornalmente i Carcerati d'acqua; feudi otto bajocchi sessanta per il Cappellano, che deve celebrare in ogni Festa la Santa Messa nella Cappella delle Carceri; e feudo uno per la cera in servizio della suddetta Cappella, nella istessa guisa appunto, che si è costumato fin'ora. Al qual effetto, se mai per avventura non corrispondessero li frutti ed emolumenti come sopra incamerati, e rispettivamente cedati, al pieno de' divisati pesi, vogliamo, che sieno tenute a supplire con la dovuta proporzione a tutto quello, che mancherà, le Comunità dell'Abbazia suddetta; le quali potendo all'incontro sollevarsi, come ci è noto, da molti pesi, che soffrivano in tempo del governo de' passati Abbati Commendatarij, non verranno perciò a risentire nessun aggravio maggiore. Come pure vogliamo, che sia cura e pensiero delle stesse Comunità, il trovare e stabilire la maniera, mediante cui i salari, e provvisioni, come sopra, assegnate agli Uffiziali, e Ministri del Tribunale del Governo, sieno puntualmente pagate di mese in mese. Finalmente tutte le Terre, Castelli, e luoghi della predetta Abbazia, vogliamo, che in avvenire si governino nella maniera, che sono state governate finora da un Governatore Generale, che rissega in Subiaco, e da altri Giudici Subalterni, chiamati Podestà, che risseggano in ogni Terra, e Castello; quali Giudici Subalterni però non avranno giurisdizione maggiore di quella, che hanno avuta per lo passato; e vogliamo ancora, che le Nostre Congregazioni della Consulta, e del Buon Governo abbiano sopra le medesime Terre, Castelli, e Luoghi quella soprintendenza, e superiorità, che hanno, secondo le rispettive loro incombenze, e secondo le Costituzioni e Riforme Apostoliche, e negli altri Luoghi del Nostro Stato Ecclesiastico immediatamente: per essere così mente e volontà Nostra espressa.

§. 3. Volendo e decretando, che alla presente Nostra Cedola di Moto proprio, benchè non esibita, nè registrata in Camera, e ne' suoi libri, non possa mai darsi nè opporsi di furzezione, o ragione, nè d'alcun altro vizio, o difetto della Nostra volontà, ed intenzione; anzi vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre ed in perpetuo il suo effetto, esecuzione, e vigore, colla semplice Nostra Sottoscrizione, benchè non vi sieno stati chiamati, sentiti, o citati li detti due Monasteri del Sacro Speco, e di Santa Scolastica di Subiaco.

Conferma delle cose precedenti.

Conferma delle cose precedenti.

Conferma delle cose precedenti.

Conferma delle cose precedenti.

Conferma delle cose precedenti.

Conferma delle cose precedenti.

Conferma delle cose precedenti.

Conferma delle cose precedenti.

Conferma delle cose precedenti.

Conferma delle cose precedenti.

biaco dell'Ordine di S. Benedetto, e gli Abbati Commendatarij pro tempore, ed altre qualsivoglia persone, ancorchè privilegiate e privilegiatissime, che vi avessero o pretendessero avervi interesse, e che per comprenderle fosse bisogno di special menzione: Non ostanti la Bolla di Pio IV. Nostro Predecessore de' regnandis, la regola della Nostra Cancelleria de' jure questo non tollendo, e qualsivoglia altre Costituzioni, ed Ordinanze Apostoliche Nostre, e de' Nostri Prædecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, e qualunque altra cosa che facesse, o potessero fare in contrario; alle quali tutte e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inferito, e registrato, e supplendo colla pienezza della Nostra potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto qualunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena e total esecuzione di quanto si contiene nella presente Nostra Cedola di Moto proprio, ampiamente ed espressamente deroghiamo.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico di Monte Capriano il 7. Novembre 1753.

BENEDICTUS PP. XIV.

CONGREGATIONIS

Cameralis Decreta, quibus privilegia libera extractiois, & exemptionis a Datis, aliisque oneribus, in Ducata, & Provincia Ferraria, prævio accuratissimo examine, vel approbata fuerant, vel rejecta, vel super istdem moderato aliqua implorata, iterato confirmantur.

BENEDICTUS EPISCOPUS

SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

CIRCUMSPECTA Romani Pontificis providentia generales quidem leges publico bono latas atque statutas ita opportune temperare non recusat, ut peculiaris privilegia in privatorum commodum justis de causis Apostolica liberalitate concessa, in suo robore manere permittat: Sed simul etiam sollicitè cavere ad Reipublicam non negligit, ut si quod vitium in hujusmodi Privilegiis Titulo adit, si forte eadem in usu ad personas val bona in ipsis non comprehensa indebitè extendi commperiantur, seu alias præscripti eorum limites, & conditiones istdem adjectæ nequaquam serventur, vel denique si quid in primæva eorum concessione inconsulte largitum fuisse dignoscatur; omnia quamprimum ad æquitatis & Justitiæ terminos redigantur, prout, diligentibus & maturo præmissis examine, rationi consentaneum, & ad Reipublicæ salutem, & Cameræ Apostolicæ indennitatem expediens fore judicatur.

§. 1. Cum itaque Nos alias, dum plerisque Civitatibus atque Provinciis temporalis Nostre & Apostolicæ Sedis dominio subjectis, perpetuum commercii libertatem, quoad plura rerum genera, sub certis legibus & conditionibus, per Nostram Constitutionem, decimo quinto Kalendas Augusti anno millesimo septingentesimo quadagesimo octavo editam, indulgimus: generales tamen Prædecessorum Nostrorum Constitutiones, earumdem rerum ex ipso Dominio extractionem veteranes, aliaque super solutionibus vestigialium & onerum, Cameræ Apostolicæ, seu aliis in casibus permittæ extractionis, seu respective pro transitu & introductione, debitorum, diversis temporibus emanatas, firmas & ratas esse voluerimus; facile intelleximus, hujusmodi Constitutionum & Legum implemento, ad communem alioquin utilitatem & æquabile Ditionis Ecclesiasticæ regimen necessario, magna & multiplicata obstaculo opponenda fore, ex parte complurium sive personarum, sive Societatum & Corporum quibus extrahendi licentiæ, ac exemptionis

Bullar. Rom. Benedic. XIV. Tom. IV. K 2 num

ANNO 1753.

Deroghe.

Data 7. Novembre 1753. del Pontificatus 14.

Privilegiis non tenentur, sed suis limitibus contenta, & manere permittat: Sed simul etiam sollicitè cavere ad Reipublicam non negligit, ut si quod vitium in hujusmodi Privilegiis Titulo adit, si forte eadem in usu ad personas val bona in ipsis non comprehensa indebitè extendi commperiantur, seu alias præscripti eorum limites, & conditiones istdem adjectæ nequaquam serventur, vel denique si quid in primæva eorum concessione inconsulte largitum fuisse dignoscatur; omnia quamprimum ad æquitatis & Justitiæ terminos redigantur, prout, diligentibus & maturo præmissis examine, rationi consentaneum, & ad Reipublicæ salutem, & Cameræ Apostolicæ indennitatem expediens fore judicatur.

Onerum, sive vestigialium, ultra definitos limites, non dantur.